NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INTERESSE STRATEGICO DI ATENEO

Emanato con D.R. n. 2057/2024 del 31/10/2024 (Testo meramente informativo privo di valenza normativa)

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

- 1. Il presente Regolamento si applica ai Centri di interesse strategico dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, di seguito indicati come "Centro" o "Centri".
- 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale CIRI, che rimangono disciplinati in base a specifica normativa.
- 3. I regolamenti di funzionamento dei nuovi Centri, così come di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si conformano alle disposizioni e agli schemi di articolato, secondo i casi, di cui ai Capi da II a IV del presente Regolamento. Per le scuole di specializzazione già attivate di Studi sull'Amministrazione pubblica SPISA, Scuola Superiore di Politiche per la Salute SSPS e Scuola di specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti" rimane possibile prevedere una specifica disciplina degli organi e competenze.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 (Definizione)

- 1. Il Centro......(indicare la denominazione per esteso) è una Struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo (indicare il numero dell'articolo rubricato "Finalità".)
- 2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro.

Articolo 3 (Finalità)

1. Il Centro svolge le seguenti funzioni: (indicare le funzioni in base al progetto scientifico)

CAPO III - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono Organi del Centro il Direttore e il Consiglio.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 2. È possibile prevedere l'istituzione di un Comitato scientifico, applicando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 7.

Articolo 5 (Direttore)

- 1. Il Direttore:
 - a) è eletto dal Consiglio del Centro tra i professori e ricercatori componenti il Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio, ferme restando le competenze e le responsabilità dell'ufficio o della struttura che svolge le attività amministrative e contabili per il Centro;
 - h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
 - j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento di organizzazione.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 6 (Il Consiglio)

- 1. Il Consiglio del Centro è composto da:
 - a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) dal Vicedirettore;
 - c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o loro delegati, da individuare fra i professori e i ricercatori dello stesso Dipartimento; in caso di delega, il delegato è componente effettivo fino alla scadenza del mandato del delegante e salvo revoca della delega stessa;
 - d) eventualmente da uno o più professori e ricercatori designati dai Dipartimenti partecipanti al Centro.

I membri del Consiglio di cui alle lettere c) e d) restano in carica (indicare numero di anni; almeno tre) anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

2. Il Consiglio:

- a) elegge il Direttore del Centro ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione delle attività;
- c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
- d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- f) approva la proposta di budget e il consuntivo;
- g) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget;
- h) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
- j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- k) delibera sulle richieste di adesione al Centro dei Dipartimenti;
- I) propone modifiche al Regolamento di funzionamento.

Articolo 7 (Eventuale - Comitato scientifico)

1. All'interno del Centro può essere costituito un Comitato scientifico, composto da...

(definire la composizione dell'eventuale Comitato scientifico, in modo che ne facciano parte componenti del Consiglio; è possibile eventualmente prevedere anche una presenza di esperti esterni).

Il Comitato Scientifico svolge funzioni istruttorie o deliberative su delega del Consiglio per le attività di cui alle lettere d), e) e k) dell'art.6 comma 2.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 8 (Modifiche alla composizione del Centro)

- 1. Aderiscono al Centro i Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro.
- 2. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Ateneo, anche su iniziativa di propri docenti strutturati, mediante un'apposita delibera che indichi le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione del Centro.
- 3. L'adesione di un nuovo Dipartimento è approvata, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione di una nuova adesione comporta la integrazione dell'allegato 1 al regolamento del Centro.
- 4. I Dipartimenti partecipanti al Centro possono deliberare il ritiro dalla partecipazione; il ritiro della partecipazione è approvato, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione del ritiro indica le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi già messi a disposizione del Centro e comporta la modifica dell'allegato 1 al regolamento del Centro.

Articolo 9 (Autonomia e Gestione)

1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e possono declinarsi in autonomia di programmazione economico finanziaria, di revisione della programmazione, di gestione contabile e di consuntivazione, autonomia di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 10 (Risorse)

- 1. Il budget del Centro può essere costituito da:
 - a) conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi e altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
 - d) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività in forma integrata;
 - e) erogazioni liberali.

CAPO V — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di emanazione nell'Albo online.
